

Raccolta FAQ n. 1 al 20/04/2022

1. Cosa fare in presenza di problemi con l'accesso all'applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?

L'applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presidi per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale <https://portale-paesaggirurali.cdp.it>

La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo "Indicazioni operative sull'applicativo CDP".

In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si prega di:

- in prima battuta scrivere una mail a: **bando.architettura@cdp.it**
- in seconda battuta chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.

2. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda, nel senso che questa è intestata a lui, che rimane in caso di ammissione a finanziamento, l'unico Soggetto Beneficiario.

Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento. Il soggetto delegato a presentare per conto del proprietario o titolare del bene riceve delega solo ai fini della presentazione della domanda e in nessun caso si configurerà in futuro come Soggetto Beneficiario.

Ai soli fini della trasmissione della domanda su applicativo CDP il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato) può avvalersi di professionista terzo, il quale si accrediterà ed opererà dichiarando le specifiche del soggetto che gli ha conferito mandato alla trasmissione su applicativo.

3. E' possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l'Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato – si veda FAQ n. 2) firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

4. Una domanda può riguardare più di un bene cumulando le richieste di contributo?

No, l'Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro ma, in una stessa domanda, possono essere previsti interventi su più beni, purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di trulli con antistante pozzo o edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc.....

5. Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un frantoio ipogeo che nel corso dei secoli è stato inglobato in un centro abitato, può essere candidato a finanziamento? E se risulta inglobato in area PIP o altra zona produttiva?

No, l'Avviso esclude beni che alla data attuale non siano ubicati in aree rurali e fuori dai centri abitati, dalle frazioni e dai borghi. Analogamente se il bene e il terreno agricolo su cui ricade si trovano in una zona produttiva, circondato da impianti produttivi e stabilimenti che abbiano del tutto compromesso le caratteristiche originarie del paesaggio cui il bene stesso farebbe riferimento.

In questo la descrizione urbanistica e paesaggistica dell'area in cui il bene ricade è importante.

6. E' possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.

Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell'acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

7. Il requisito della proprietà o disponibilità d'uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

8. Quando si configura un progetto d'ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

Un progetto d'ambito è un progetto presentato unitariamente, cioè che aggrega più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di 2 o più beni che insistono su aree contermini o non significativamente distanti, e che siano coevi e funzionalmente o

tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento.

Un esempio di collegamento funzionale è dato da una chiesetta rurale sita nei pressi di una antica masseria in un'area delimitata da muretti a secco e con presenze di edicole votive. Un esempio di collegamento tematico è dato da due o più mulini ad acqua lungo un itinerario turistico-culturale, in un tratto paesaggisticamente omogeneo e in un'area ragionevolmente non troppo estesa.

In caso di progetto d'ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda ha vita a sé, e tutte le domande insieme devono indicare di concorrere a un progetto d'ambito, di cui devono allegare la medesima "Relazione sui Progetto d'ambito", che enuclei tutti i beni, i rispettivi proprietari e le principali finalità del progetto medesimo.

9. E' possibile candidare a finanziamento il solo rifacimento di un muretto a secco?

Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.

E' finanziabile il muretto a secco che delimita aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d'uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l'impegno alla fruizione pubblica?

Come recita l'art. 1 dell'Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, educativi, turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

L'Avviso, dunque, non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell'artigianato rurale, ecc.), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest'ultima andrà sempre attestata compilando l'apposito file della "Relazione sulla fruizione pubblica" e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc...

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca. Deve intendersi escluso il caso di successione per decesso del proprietario.

12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell'area in cui esso insiste (ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente) nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e delle prescrizioni delle Linee Guida delle NTA del PPTR e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili), nel pieno rispetto dell'impianto tipologico del bene, dei materiali, e delle tradizioni costruttive locali.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell'area, a meno che non si tratti di strutture tecnicamente amovibili e strettamente funzionali agli usi cui sarebbe destinato il bene (a puro titolo esemplificativo aule didattiche e spazi per laboratori o spazi espositivi) e realizzate secondo standard compatibili con le prescrizioni delle Linee Guida delle NTA del PPTR e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili).

14. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

15. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.

Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale, al turismo esperienziale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà sufficiente per assolvere al vincolo, purchè supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell'anno e la previsione di spese

specifiche nell'ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.

La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

16. Una impresa agricola che voglia candidare un bene di proprietà per destinazioni d'uso non strettamente collegabili all'attività principale di impresa, di quale regime di aiuto può beneficiare?

Se una impresa agricola intende candidare un bene di rilevante interesse storico-artistico-culturale del paesaggio rurale (riconosciuto con DM ai sensi del Codice dei Beni Culturali) per un intervento di tutela del patrimonio culturale nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicitica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, allora l'impresa può beneficiare di un aiuto pari al 100% del costo totale dell'intervento e fino a 150.000,00, quindi non si applica il "de minimis agricolo" (Reg. (UE) 1408/2013).